COMMISSIONE VI

FINANZE

82.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari *(Approvato dal Senato)* (3870) 3

Piro Franco, *Presidente*, (PSI) *Relatore* 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15

Bellocchio Antonio (PCI) 3

Merolli Carlo, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3, 4, 5

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 8, 10, 13, 14, 15

Usellini Mario (DC) 3, 13

Visco Vincenzo (Sin. Ind.) 13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,45.

FRANCESCO AULETA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (Approvato dal Senato) (3870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari », già approvato dal Senato nella seduta del 27 aprile 1989.

Proseguiamo nella discussione dell'articolo 6.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, poiché l'articolo 6 rappresenta un punto cruciale del provvedimento, propongo di accantonarlo allo scopo di consentire alle forze politiche i necessari approfondimenti e di proseguire nell'esame con l'impegno, da parte del gruppo comunista, di concludere la discussione del disegno di legge nella giornata di martedì.

MARIO USELLINI. Ricordo che ieri sera avevo espresso una valutazione positiva in ordine al fatto che si dovesse utilizzare il tempo disponibile sino a martedì per raggiungere un'intesa sulla base di indicazioni politiche che erano state fornite dal nostro ma anche da altri gruppi.

Quindi, noi siamo favorevoli all'accantonamento dell'articolo 6, avendo già ribadito ieri sera che, in ogni modo, garantiremo il voto sul provvedimento in conformità ad indicazioni date dal Governo in merito alla questione. Ci auguriamo, comunque, che si trovi una soluzione maggiormente idonea a soddisfare in modo più ampio le problematiche prospettate in Commissione.

PRESIDENTE. Prendo atto della disponibilita della Commissione, espressa dai rappresentanti dei maggiori gruppi, a procedere in questo senso. Credo che avremo modo di spiegare all'onorevole Sacconi che l'accantonamento dell'articolo 6 viene fatto solo per ragioni di funzionalità. In sede di ufficio di presidenza io stesso proporrò di calendarizzare la conclusione dell'*iter* del provvedimento al termine della seduta pomeridiana di martedì prossimo.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario all'accantonamento dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonare l'articolo 6.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Revisione e certificazione del bilancio).

1. Alle società di intermediazione mobiliare si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relative al controllo contabile ed alla certificazione del bilancio ad eccezione dell'articolo 6, commi primo e secondo, e dell'articolo 7.

2. Le autorità di vigilanza possono richiedere alla società di revisione incaricata della revisione e della certificazione del bilancio tutte le notizie e le informazioni occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni. Alla medesima società può essere demandata la verifica della conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *a)*.

3. Al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nelle società in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell'incarico si applica l'articolo 2469 del codice civile ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole alla medesima società può essere demandata *aggiungere le seguenti* su incarico e a spese della società di intermediazione mobiliare.

7. 1.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 7.1 del relatore, accettato dal Governo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Princìpi generali e regole di comportamento).

1. Nello svolgimento delle loro attività le società di intermediazione mobiliare:

a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità;

b) devono agire nell'esclusivo interesse del cliente;

c) devono pubblicare e trasmettere ai singoli clienti un apposito documento informativo contenente l'indicazione e la descrizione delle attività svolte; il documento di cui sopra, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB con proprio regolamento, deve in ogni caso indicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e contenere per estratto l'indicazione delle norme di legge e di regolamento applicabili alle singole attività svolte;

d) devono stabilire i rapporti con il cliente stipulando un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente; copia del contratto deve essere consegnata contestualmente al cliente;

e) devono acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare;

f) devono operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari per prendere consapevoli scelte di investimento;

g) non devono consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria o consigliare o effettuare operazioni di dimensioni eccessive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente;

h) non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse conflittuale nell'operazione, a meno che non abbiano comunicato per iscritto al cliente la natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione, e il

cliente non abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto alla effettuazione dell'operazione;

i) devono predisporre ed osservare procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sulla propria attività e su quella dei propri dipendenti; nella definizione di tali procedure le società di intermediazione mobiliare devono tener conto del tipo e della frequenza dei reclami presentati dai clienti mantenendone evidenza in apposito registro; in ogni caso devono garantire un'adeguata formazione del personale impiegato.

2. I soggetti che direttamente o per interposta persona, o per il tramite di società controllata partecipano al capitale delle società di intermediazione mobiliare devono sottoscrivere, entro trenta giorni dall'assunzione della partecipazione, protocolli di autonomia gestionale, sulla base del modello predisposto dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia, e astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente delle società ovvero che possa indurre le società medesime ad una condotta non coerente con i princìpi e le regole generali di cui al comma 1; copia dei protocolli deve essere inviata entro sette giorni dalla sottoscrizione, a pena di nullità, alla CONSOB e alla Banca d'Italia.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con la seguente:*

a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente.

8. 1.

Il Governo.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole* descrizione delle attività svolte *aggiungere le seguenti* nonché l'elenco dei soggetti appartenenti al proprio gruppo quale indicato al comma 2 dell'articolo 3-*bis*.

8. 2.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera f) *aggiungere in fine le seguenti parole* o di disinvestimento.

8. 3.

Il Governo.

Sopprimere il comma 2.

8. 4.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 8.2 e 8. 4 ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti del Governo 8. 1 e 8. 3.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore e raccomando l'approvazione degli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 8. 3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Attività di gestione).

1. Nell'attività di gestione di patrimoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, le società di intermediazione mobiliare devono attenersi alle seguenti ulteriori regole:

a) l'affidamento deve avvenire con apposito contratto scritto, nel quale devono essere specificati la natura dei servizi forniti, i poteri conferiti alla società, il tipo di valori mobiliari acquistabili, la durata dell'incarico, l'ammontare del compenso oltre al quale nulla è dovuto o i criteri completi per la sua determinazione; è nullo ogni richiamo alle condizioni d'uso;

b) le negoziazioni di valori mobiliari emessi dalla società di intermediazione mobiliare ovvero da enti o società alla stessa collegati da rapporti di gruppo individuati secondo i criteri generali stabiliti dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia con regolamento da emanarsi d'intesa, nonché le negoziazioni di valori mobiliari oggetto dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, svolta dai soggetti alla stessa collegati possono formare oggetto di mandato esclusivamente nei limiti stabiliti con il medesimo regolamento;

c) salvo preventiva e specifica rinuncia scritta da parte del cliente, il contratto non acquista efficacia prima del quinto giorno lavorativo successivo a quello della sua sottoscrizione; entro il medesimo termine il cliente ha facoltà di recedere, senza spese né corrispettivo, facendo pervenire apposita comunicazione scritta alla società;

d) il cliente deve poter recedere in ogni momento dal contratto e ritirare in tutto o in parte le somme e i valori mobiliari di cui è titolare;

e) il cliente deve poter impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare, salvo il diritto di recesso della società ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;

f) i valori mobiliari e le somme oggetto della gestione devono essere depositati in conti rubricati come di gestione per conto terzi presso aziende o istituti di credito ovvero, con esclusivo riferimento ai valori mobiliari, presso la Monte titoli e la gestione centralizzata di cui all'articolo 21, comma 4; per tali conti non opera la compensazione legale e giudiziaria e per gli stessi non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario presso la società di intermediazione mobiliare; presso la società devono essere predisposti conti individuali a nome dei singoli clienti che consentano in ogni momento l'individuazione dei beni di loro proprietà;

g) la società non può contrarre obbligazioni per conto del cliente che impegnino lo stesso oltre i valori affidati in gestione;

h) la società non può emettere titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti;

i) devono essere inviati al domicilio del cliente rendiconti almeno trimestrali dai quali risultino, in modo analitico e secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB, con proprio regolamento, il valore del patrimonio gestito, la sua composizione, le variazioni intervenute nel periodo di riferimento; su richiesta e a spese del cliente la società è tenuta a fornire in ogni momento la composizione del patrimonio di pertinenza del medesimo;

l) la società non può affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione sia resa necessaria dalla natura dell'incarico e in ogni caso previa contestuale comunicazione al cliente;

m) l'esercizio del diritto di voto inerente ai valori mobiliari in gestione può essere esercitato dalla società solo su spe-

cifica procura conferita di volta in volta per ogni assemblea e per iscritto.

2. Il patrimonio conferito in gestione dai singoli clienti costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della società e da quello degli altri clienti. Sul patrimonio conferito in gestione non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.

3. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Al comma 1, dopo le parole all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, le società di intermediazione mobiliare *aggiungere le seguenti* possono agire esclusivamente in nome e per conto di terzi e..

9. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 9. 5, dopo le parole della presente legge *aggiungere le seguenti* nonché i valori mobiliari non trattati nei mercati regolamentati.

0. 9. 5. 1.

Il Governo.

All'emendamento 9. 5, dopo la parola regolamento *aggiungere le seguenti* che disciplinerà anche i rapporti della società di intermediazione mobiliare con se stessa.

0. 9. 5. 2.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

All'emendamento 9. 5, aggiungere in fine le seguenti parole tenuto anche conto dell'esistenza di particolari condizioni atte ad assicurare l'indipendenza operativa e gestionale della società di intermediazione mobiliare.

0. 9. 5. 3.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) i valori mobiliari emessi o collocati dalla società di intermediazione mobiliare, ovvero dai soggetti appartenenti al gruppo di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* della presente legge, possono formare oggetto dell'attività di gestione esclusivamente nei limiti stabiliti nel regolamento di cui alla lettera 11) del comma 2, dell'articolo 6.

9. 5.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere in fine le seguenti parole* tenuto conto delle operazioni disposte ma non ancora eseguite.

9. 6.

Il Governo.

Al comma 1, lettera f) *dopo le parole* rubricati come di gestione per conto terzi *aggiungere le seguenti* presso la medesima società, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, o presso aziende o istituti di credito autorizzati dalla Banca d'Italia.

9. 2.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole* presso la società di intermediazione mobiliare *con le seguenti* rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti della società di intermediazione mobiliare.

9. 3.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera i) *sopprimere le parole* e a spese.

9. 7.

Visco.

Al comma 1, lettera l) *sopprimere la parola* contestuale.

* 9. 4.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera l) *sopprimere la parola* contestuale.

* 9. 8.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo sono richiamate nei contratti di cui al comma 1 in relazione alla natura dei contratti medesimi.

9. 9.

Il Governo.

Raccomando l'approvazione degli emendamenti del relatore 9.1, 9.5, 9.2, 9.3 e 9.4 identico all'emendamento Bellocchio 9. 8. esprimo parere favorevole sui subemendamenti del Governo 0.9.5.1 e 0.9.5.3 e sul subemendamento Bellocchio 0.9.5.2, nonché sugli emendamenti 9.6 e 9.9 del Governo. Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento Visco 9.7.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.9.5.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bellocchio ed altri 0.9.5.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.9.5.3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9.6 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Visco 9.7, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti del relatore 9.4 e Bellocchio 9.8, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 9 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Negoziazione di valori mobiliari).

1. Le società di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto dal comma 2,

devono eseguire le negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati esclusivamente in detti mercati e con le modalità di negoziazione per essi previste.

2. Le società di intermediazione mobiliare possono eseguire le negoziazioni di cui al comma 1 fuori dei mercati regolamentati soltanto quando il cliente lo abbia ordinato o autorizzato preventivamente per iscritto e ciò consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente stesso.

3. L'ordine o l'autorizzazione di cui al comma 2 devono essere conferiti con riguardo a singole operazioni e non possono essere contenuti, a pena di nullità, in moduli o formulari predisposti dall'intermediario, né possono essere da questi in alcun modo sollecitati.

4. Nel caso previsto dal comma 2, le società di intermediazione mobiliare devono rendere noti al mercato, ai clienti ed alla CONSOB gli elementi essenziali dell'operazione conclusa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa CONSOB, con proprio regolamento. Il fissato bollato deve recare la dicitura « operazione eseguita fuori borsa » o « operazione eseguita fuori mercato ristretto » ovvero « operazione eseguita fuori dal mercato regolamentato su cui è negoziato il titolo ».

5. Nel caso previsto dal comma 2, è fatto comunque divieto di eseguire gli ordini mediante acquisti o vendite per proprio conto.

6. Chiunque in esercizio o in occasione dalla propria attività d'impresa e nello svolgimento della propria attività professionale per la quale non sia prescritta l'apposita iscrizione all'albo o ruolo riceve dal pubblico incarichi di negoziare valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati, deve eseguire le operazioni in detti mercati, avvalendosi degli intermediari autorizzati.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati effettuati nell'ambito dell'attività di gestione svolta dalle società di intermediazione mobiliare, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

8. Le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei trasferimenti di partecipazioni tra società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si applicano alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati effettuati da aziende o istituti di credito per conto proprio, da compagnie di assicurazione, da società ed enti che hanno per oggetto sociale esclusivo o principale, o di fatto svolgono come attività esclusive o principali, la compravendita, l'investimento e la gestione di valori mobiliari.

9. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo.

10. A chi viola le disposizioni di cui al presente articolo si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione degli articoli 16 e 26.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 6, sopprimere le parole per la quale non sia prescritta l'apposita iscrizione all'albo o ruolo.

10. 1.

Il Relatore.

Al comma 8, dopo le parole trasferimenti di partecipazioni tra, *aggiungere le seguenti* o nei confronti di.

10. 2.

Il Governo.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. In deroga a quanto previsto nel presente articolo, le società di intermediazione mobiliare autorizzate dalla CONSOB

ai sensi del successivo comma 8-*ter*, possono eseguire in nome e per conto proprio ovvero per conto di terzi operazioni di acquisto e di vendita di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati a prezzi liberamente contrattati tra le parti, a condizione che i quantitativi singolarmente scambiati non siano inferiori ad un ammontare minimo stabilito dalla CONSOB.

8-*ter*. La CONSOB con proprio regolamento da adottare con le modalità e le procedure previste dall'articolo 19, comma 1, emana le disposizioni attuative del precedente comma 8-*bis*, stabilendo tra l'altro:

a) le modalità e le condizioni richieste per l'esecuzione delle operazioni di acquisto e vendita;

b) i valori mobiliari che possono essere negoziati dalle società di intermediazione mobiliare ai sensi del precedente comma 8-*bis;*

c) le modalità attraverso cui dovrà essere data comunicazione delle operazioni concluse ai sensi del precedente comma 8-*bis* al mercato, alla CONSOB ed ai singoli clienti, precisando i contenuti della comunicazione stessa.

Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere il comma 2.

10. 3.

Il Governo.

In qualità di relatore, raccomando l'approvazione del mio emendamento 10.1 ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10. 2 e 10. 3 del Governo.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10.3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

(Modalità di esecuzione degli ordini).

1. Nelle negoziazioni di valori mobiliari effettuate mediante l'utilizzo di sistemi informatici e telematici realizzanti il collegamento fra le singole borse e i singoli soggetti autorizzati alle negoziazioni, gli ordini della clientela devono essere eseguiti nel rispetto della priorità di tempo nella ricezione degli ordini stessi.

2. I fissati bollati devono in ogni caso indicare distintamente il prezzo e le commissioni, i bolli applicati ed il luogo e l'orario di esecuzione dell'ordine.

3. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, emana disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 1 e 2, allo scopo di assicurare la trasparenza del mercato e la tutela dei risparmiatori.

(È aprovato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Provvedimenti cautelari e sanzioni amministrative).

1. Il presidente della CONSOB, o chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, può disporre in via d'urgenza, con provvedimento motivato, anche su proposta della Banca d'Italia, la sospensione cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dell'esercizio di

quelle attività in ordine al cui svolgimento da parte delle società di intermediazione mobiliare sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi irregolarità ovvero di gravi violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza. I provvedimenti, immediatamente esecutivi, devono essere trasmessi contestualmente alla loro adozione al Ministro del tesoro, che li approva, pena la decadenza, entro tre giorni dall'adozione stessa. La sospensione cautelare può comportare anche il solo divieto di assumere nuovi incarichi.

2. Quando sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di irregolarità nella gestione della società, ed in ogni caso in cui lo richieda la tutela del pubblico risparmio, la CONSOB, sentita la Banca d'Italia per quanto di propria competenza, può disporre per un periodo non superiore a sessanta giorni la sospensione dall'albo della società stessa per tutte le attività esercitate.

3. In caso di accertata irregolarità ovvero di accertata violazione di legge o di regolamento o di disposizioni impartite dalla autorità di vigilanza, il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, ciascuna nell'esercizio delle proprie funzioni, previa contestazione degli addebiti agli interessati e tenuto conto delle deduzioni presentate dagli stessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della contestazione, applica con decreto motivato la sanzione amministrativa da lire 20 milioni a lire 200 milioni ovvero dispone la sospensione dell'esercizio, per un periodo da due mesi ad un anno, di quelle attività in ordine al cui svolgimento da parte della società di intermediazione mobiliare sia stata accertata la suddetta irregolarità o violazione.

4. Nel caso in cui sia accertata grave irregolarità nella gestione della società il Ministro del tesoro, con la procedura di cui al comma 3, può disporre per un periodo da due mesi ad un anno ed a cura della CONSOB la sospensione dall'albo della società stessa per tutte le attività esercitate.

5. Qualora la irregolarità o la violazione accertata abbia carattere di eccezionale gravità, il Ministro del tesoro, con la procedura di cui al comma 3, dispone, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia ed a cura della prima, la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 2; tale cancellazione consegue di diritto alla sentenza dichiarativa di fallimento.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, nelle ipotesi previste ai commi 1, 2, 3 e 4, può disporre:

a) la gestione a cura di altra società di intermediazione mobiliare di quelle attività la cui prosecuzione è ritenuta necessaria nell'interesse della clientela ovvero la nomina di un commissario preposto alla gestione di dette attività che si sostituisce, secondo le direttive della CONSOB, al consiglio di amministrazione con poteri di un mandato institorio generale;

b) lo scioglimento degli organi amministrativi, i cui poteri sono interamente attribuiti ad un commissario nominato con il medesimo provvedimento, incaricato della gestione della società;

7. Nell'ipotesi di cui al comma 5 il Ministro del tesoro, con il medesimo provvedimento, nomina un commissario garante per la tutela e la restituzione dei patrimoni di pertinenza di terzi.

8. Con le modalità di cui ai commi 6 e 7 il Ministro del tesoro provvede alla revoca e alla sostituzione dei commissari.

9. Qualora l'irregolarità consista nell'inosservanza degli obblighi di comportamento previsti dall'articolo 8, comma 2, il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, può disporre la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni possedute da soggetti che hanno concorso alla violazione.

10. Delle violazioni accertate e delle sanzioni applicate viene data pubblicità, a spese del soggetto interessato, con le modalità di volta in volta stabilite dalla CONSOB. Avverso i provvedimenti che irrogano le sanzioni è data opposizione ai

sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, la CONSOB, sentiti gli amministratori della società, fissa un termine per la loro ricostituzione, non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale dispone la cancellazione della società dall'albo. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia.

12. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione gli amministratori devono convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla modificazione dell'oggetto sociale ovvero alla liquidazione della società.

13. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, in violazione della presente legge, dei regolamenti, e delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza, spetta alla società o soggetto convenuti l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la parola: gravi; *conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole:* l'esistenza di irregolarità *con le seguenti:* l'esistenza di gravi irregolarità ovvero di gravi violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza.

12. 2.

Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole può disporre *con la seguente* dispone.

* 12. 6.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Al comma 4, sostituire le parole può disporre *con la seguente* dispone.

* 12.7.

Visco.

Al comma 4, sopprimere le parole per tutte le attività esercitate.

12. 1.

Il Relatore.

Sostituire i commi 5, 7 e 12 con il seguente:

5. Qualora le irregolarità e le violazioni accertate comportino, anche successivamente all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma 4, pericoli per la stabilità dei mercati o per la tutela del pubblico risparmio, il Ministro del tesoro, con la procedura di cui al precedente comma 3, dispone, a cura della CONSOB, la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 2; tale cancellazione consegue il diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori devono convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla modificazione dell'oggetto sociale e alle altre modificazioni conseguenti al provvedimento, ovvero alla liquidazione volontaria della società. Con il provvedimento di cancellazione, il Ministro del tesoro nomina un commissario preposto alla tutela ed alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti della società. Il commissario può richiedere informazioni alla CONSOB e alla Banca d'Italia nonché ad ogni altro pubblico ufficiale, i quali sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Può altresì chiedere alla CONSOB e alla Banca d'Italia di effettuare indagini specifiche nell'ambito dei poteri attribuiti alle suddette autorità. È legittimato a proporre la denunzia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori, i sindaci e i soci della società. Il commissario si affianca agli organi delle procedure concorsuali ove disposte. L'incarico del commissario ha termine con la restituzione dei beni disponibili ai clienti della società.

12. 3.

Il Relatore.

Al comma 8, sopprimere le parole e 7.

12. 8.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Al comma 10, dopo le parole stabilite dalla CONSOB *aggiungere le seguenti* o dalla Banca d'Italia.

12. 5.

Il Relatore.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, la CONSOB, sentiti gli amministratori delle società, fissa per la regolarizzazione un termine non superiore a sei mesi eventualmente irrogando la sanzione di cui al comma 4; decorso inutilmente il termine, dispone la cancellazione delle società dall'albo. Dei provvedimenti è data tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia.

12. 9.

Il Relatore.

In qualità di relatore, nel raccomandare l'approvazione dei miei emendamenti 12.2, 12.1, 12.3, 12.5 e 12.9, esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Bellocchio ed altri 12.6 e Visco 12.7, nonché sull'emendamento Bellocchio ed altri 12.8.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Bellocchio 12.6 e Visco 12.7, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio 12.8, accettato dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 12.5.

VINCENZO VISCO. Sono contrario a questo emendamento che si inserisce nella logica che ha caratterizzato tutto il provvedimento, completamente asimmetrico e sbilanciato a favore di una delle due autorità di controllo, cioè la Banca d'Italia. A mio parere siamo di fronte ad un pasticcio, per cui ribadisco il mio voto contrario.

MARIO USELLINI. Mi parrebbe opportuno prevedere la norma recata da tale emendamento anche in relazione a quanto disposto dall'emendamento 12.3 già approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Disposizioni penali).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni chiunque, senza essere iscritto all'albo ovvero autorizzato ai sensi della presente legge, esercita professionalmente nei confronti del pubblico una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero usa la denominazione di società di intermediazione mobiliare. La condanna comporta altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

2. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso aziende o istituti di credito, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, società fiduciarie e società di intermediazione mobiliare per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole delle cose mobili e immobili *aggiungere le seguenti* di proprietà del soggetto che ha commesso il reato.

13. 1.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 13.1.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo parere favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Fondo nazionale di garanzia).

1. È istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti della società di intermediazione mobiliare in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

2. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, determina, con proprio decreto, le modalità di organizzazione e di funzionamento del fondo nonché la misura del contributo, i casi, le modalità ed i limiti di intervento del fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attività del fondo stesso.

3. L'adesione al fondo è obbligatoria per le società di intermediazione mobiliare e per i soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1. Il contributo al fondo è stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento dell'attività di intermediazione mobiliare. L'intervento del fondo è condizionato alla dichiarazione di insolvenza.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 deve altresì essere previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo partecipante alle società di cui alla presente legge, a diminuzione di quanto dovuto al fondo stesso.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole di intermediazione mobiliare *aggiungere le seguenti* e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio

dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge.

14. 1.

Il Governo.

Al comma 2, sostituire le parole della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, *con le seguenti* della CONSOB effettuata d'intesa con la Banca d'Italia.

14. 2.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole attività di intermediazione mobiliare *aggiungere le seguenti* tenuto anche conto della diversa composizione dei rischi dell'attivo.

14. 3.

Il Governo.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 14.2 ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti del Governo 14.1 e 14.3.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 14.1 accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 14.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 14.3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Sulla base degli orientamenti emersi, proporrò all'ufficio di presidenza di calendarizzare il seguito della discussione del disegno di legge all'ordine del giorno per martedì 20 novembre, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali l'8 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO